



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale
VA@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Generale
sg@pec.cultura.gov.it; sg.servizio1@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Alla Regione Sicilia
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento
sopriag@certmail.regione.sicilia.it

Alla Società GPE Menfi S.r.l.
gpemenfisrl19@legalmail.it

Oggetto: [ID: 7725] Procedura di VIA ai sensi dell'art.23 del D. lgs.152/2006 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "FV_MENFI", della potenza di 49.066,05 kW sito in Località Genovese nel Comune di Menfi, prov. Agrigento Proponente: GPE Menfi S.r.l.. **Parere tecnico-istruttorio.**

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo



2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la Deliberazione n. 67 del 12.02.2022 "Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – PEARS";

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.”, convertito, con modificazioni, con la legge 21 aprile 2023, n. 41;

CONSIDERATO che con istanza prot. n. GPE_MEN_20211130 del 30/11/2021, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 40786 del 03/12/2021 la Società proponente GPE Menfi S.r.l. ha avanzato richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica con associato impianto agricolo e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, della potenza complessiva di 49,06605 MW, sito in località Genovese nel comune di Menfi (AG) e stazione di trasformazione e consegna Rete-utente nel comune di Sambuca di Sicilia (AG);

CONSIDERATO che con pec del 23/02/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 7220 del 24/02/2022 la società GPE Menfi S.r.l. trasmetteva la documentazione relativa al perfezionamento atti contenente anche i dati in formato *shapefile* relativi al progetto in argomento;

CONSIDERATO che con nota prot. 34853 del 18/03/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 10542 del 18/03/2022 la Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE, ha comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione e responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 10716 del 18/03/2022 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le

valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

CONSIDERATO che con nota prot. 16709 del 05/05/2022 la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha inoltrato alla DG Valutazioni Ambientali del MiTE e alla società proponente una richiesta di integrazioni, concernente aspetti paesaggistici e archeologici (questi ultimi sulla base del contributo inviato dal Servizio II della D.G. APAB con prot. 14247 del 13/04/2022), volta a chiarire alcune criticità tra le quali:

1. *«relativamente alla mitigazione proposta si chiede di esplicitare meglio il rapporto con le strutture di recinzione, in particolare con i supporti per l'illuminazione e sorveglianza, con adeguati elaborati grafici e foto-inserimenti; si chiede una proposta di mitigazione che meglio si relazioni con l'intorno e che non sottolinei in modo pedissequo il perimetro del campo creando un segno che non stabilisce relazioni paesaggistiche con il sito;*
2. *considerato anche che all'interno del campo fotovoltaico risulta letteralmente inglobata la masseria "Casa Genovese", del XVIII secolo, individuata come bene isolato di alta rilevanza nell'ambito del Piano paesaggistico con la scheda n. 145, che rimane pertanto interclusa, si chiede di approfondire con elaborati grafici e verifiche attraverso foto-simulazioni i rapporti percettivi verso questo bene ma anche verso le altre architetture rurali che punteggiano il territorio, che insieme alle regie trazzere secondo quanto stabilito anche dal piano Paesaggistico costituiscono un insieme da preservare e valorizzare;*
3. *si chiede un approfondimento riguardante la sovrapposizione della perimetrazione del campo fotovoltaico alla fascia di rispetto dei corsi d'acqua, vincolata ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) del d.Lgs. 42/2004, con un eventuale stralcio della fascia ricadente in area vincolata e lo studio per quel versante di un progetto di inserimento paesaggistico;*
4. *si richiedono ulteriori rilievi fotografici dello stato dei luoghi da punti di visuale panoramica e limitrofa al fine di una conoscenza esaustiva del sito ante operam, con foto inserimenti di buona qualità del post operam che facciano comprendere come l'area si trasforma in conseguenza della realizzazione del campo fotovoltaico.*
5. *con riferimento al paesaggio delle colture esistenti, si chiede uno studio della tessitura del territorio con le divisioni dei campi coltivati che ne strutturano la matrice territoriale, con un approfondimento sul rapporto e l'integrazione tra le colture a vigneti e frutteti e la disposizione degli elementi del campo fotovoltaico, la cui giustapposizione non ne comporti la cancellazione;*
6. *si chiede un chiarimento con riferimento alla proposta di colture da inserire fra le stringhe dei pannelli, e alla superficie che occuperanno, con la produzione di elaborati che ne descrivano caratteristiche e dimensioni;*
7. *in relazione all'elaborato CARTARS06EPD0032A0 che analizza gli impatti cumulativi con altri impianti di produzione da energie rinnovabili presenti nell'area individuata in un raggio di 5km, si evidenzia che non è stata rilevata la presenza di impianti di tipo eolico in parte già presenti sul territorio, in parte in progetto o in fase di valutazione, pertanto si chiede di rappresentare adeguatamente tali impatti cumulativi, integrando tale analisi con le opportune fotosimulazioni, al fine di comprendere con esattezza le trasformazioni che deriveranno dalla compresenza di tali impianti sul territorio;*
8. *con riferimento alla cabina di trasformazione si chiede di valutare, con elaborati grafici e fotoinserti, le relazioni tra i nuovi volumi e le recinzioni delle cabine di trasformazione che insisteranno nell'area, limitrofa all'attuale cabina Terna, dove convergeranno i cavidotti di diversi impianti in previsione o in corso di valutazione, al fine di valutare gli impatti cumulativi anche per queste strutture; [...];»;*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it




Figura 1 – Elaborato redatto dal proponente – “Layout impianto su catastale”

CONSIDERATO che con nota prot. 3225 del 20/05/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 19167 del 20/05/2022, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MiTE trasmetteva, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.152/2006, una richiesta integrazioni comprensiva della sopra citata richiesta prot. 16709 del 05/05/2022 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;

CONSIDERATO che con pec del 06/06/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 21332 del 07/06/2022, la società GPE MENFI S.r.l. comunicava al Ministero della Cultura la richiesta di una proroga di 30 giorni per il deposito delle integrazioni richieste;

CONSIDERATO che con pec del 04/07/2022, acquisita dalla Direzione Generale ABAP con prot. DG_ABAP_SERV_V n. 25482 del 07/07/2022, la società GPE MENFI S.r.l. comunicava al Ministero della Cultura la trasmissione dei documenti integrativi in risposta alla nota prot. 16709 del 05/05/2022, allegando quanto segue:

Per gli aspetti paesaggistici le seguenti Cartografie:

Rapporto con le strutture di recinzione Punto 1; Rapporto percettivo Casa Genovese Punto 2; Layout Impianto con fascia di rispetto fiumi 150m Punto 3; Rilievi fotografici e fotoinserimenti Punto 4; Tessitura del territorio di Menfi Punto 5; Localizzazione delle linee vegetali Punto 6; Impatti cumulativi Punto 7; Foto-Rendering della Stazione di Utente Punto 8;

Per gli aspetti Archeologici:

All_I_carta_della_visibilita_fv_menfi_ag_f_fazio ;All_II_carta_del_potenziale_e_del_rischio_archeologico_fv_menfi_ag_f_fazio; relazione archeologica_menfi_pa_f_fazio;

Dall'esame dei sopra citati elaborati emerge una modifica della perimetrazione dell'area di impianto e della recinzione prevista con lo stralcio di alcune zone in cui erano previsti i pannelli fotovoltaici, sebbene non ci sia apparente coincidenza tra dati GIS e tavole in formato pdf;




Figura 2 – Elaborato integrativo redatto dal proponente – “Layout impianto con fascia di rispetto dei fiumi 150 m”.

CONSIDERATO che con nota prot. 87099 del 12/07/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot.n. 1492 del 13/07/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE, chiedeva un nuovo invio della documentazione integrativa secondo le specifiche tecniche e linee guida;

CONSIDERATO che con nota acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot.n. 1540 del 14/07/2022 la società GPE MENFI S.r.l. trasmetteva le integrazioni documentali limitatamente alle richieste della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MiTE prot. 3225 del 20/05/2022, secondo le specifiche tecniche e linee guida della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE;

CONSIDERATO che nota prot. 1892 del 27/07/2022 la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha formulato una richiesta di valutazioni, a valle delle integrazioni trasmesse dal proponente, alla

Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento e al Dipartimento dei beni culturali e dell'identità Siciliana, al fine di conoscere le valutazioni complessive di competenza in merito al progetto in argomento;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha trasmesso, con nota prot. n. 6762 del 19/09/2022, acquisita dalla SS-PNRR con prot. n. 3810 del 27/10/2022, a questo Ministero il parere n. 56 del 9 Settembre 2022 con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS del MiTE si è espressa sulla compatibilità ambientale favorevolmente con condizioni;

CONSIDERATO che con nota prot. 4015 del 03/10/2022 la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha formulato un sollecito in merito alla richiesta valutazioni alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento e al Dipartimento dei beni culturali e dell'identità Siciliana, facendo seguito alle note della DG ABAP prot. n. 10716 del 18/03/2022 e di questa SS-PNRR prot. n. 1892 del 27/09/2022 chiedendo alla Soprintendenza di esprimere le valutazioni in merito al progetto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 13445 del 08/11/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 5460 del 09/11/2022, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento comunicava quanto segue:

“[...] visto che l'impianto si compone di:

- *campi agro-fotovoltaici, siti nel Comune di Menfi, in C.da Genovese,*
- *stazione di trasformazione e consegna rete-utente nel Comune di Sambuca di Sicilia,*
- *cavidotti di collegamento nei territori dei Comuni di Menfi e Sambuca di Sicilia,*

verificato che i lavori ricadono in zone non soggette a vincolo ma prossime ad aree di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. m) del D.Lgs. 42/2004;

visto che tra gli allegati all'istanza di VIA non è presente il prescritto atto di cui all'art. 23, comma 1 g-ter D.Lgs. 152/2006, relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico;

si richiede lo studio archeologico preliminare di cui all'art. 25, c. 1 D.Lgs. 50/2016 ovvero dichiarazione di non assoggettabilità a VPIA ai sensi dell'allegato I, punto 2, DPCM 14 Febbraio 2022 “Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5649 del 14/11/2022 la Soprintendenza Speciale per il PNRR inoltrava alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE, alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e alla società GPE MENFI S.r.l. la nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento prot. n. 13445 del 08/11/2022 nella quale si evidenziava la necessità di produrre lo studio archeologico preliminare nelle modalità previste ai sensi dell'art. 25, c.1 D. Lgs. 50/2016, non avendo ritenuto adeguato il riscontro alle richieste formulate con la sopra citata nota di questa Soprintendenza Speciale PNRR prot. 16709 del 05/05/2022;

CONSIDERATO che con pec del 15/11/2022, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR con prot. n. 5717 del 16/11/2022, la società GPE MENFI S.r.l. comunicava e allegava con link la documentazione, in risposta alla nota di questa Soprintendenza Speciale PNRR prot. n. 5649 del 14/11/2022, precisando di avere già ottemperato alle richieste con l'invio della documentazione richiesta agli uffici di competenza con pec del 4/07/2022;

CONSIDERATO che con nota del 17/11/2022 acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR prot. n. 6106 del 25/11/2022, la società GPE MENFI S.r.l. trasmetteva a riscontro della nota prot. n. 5649 del

14/11/2022 di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, la documentazione richiesta secondo le specifiche tecniche e linee guida della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE;

CONSIDERATO che con nota prot. 1463 del 02/02/2023 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, inviava alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento e al Dipartimento dei beni culturali e dell'identità Siciliana, un ulteriore sollecito evidenziando l'avvenuta espressione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con Parere n. 56 del 9 Settembre 2022, chiedendo di volere esprimere urgentemente le proprie valutazioni;

CONSIDERATA la nota prot. n. 1402 del 08/02/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR prot.n. 1813 del 09/02/2023 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, con riferimento agli aspetti archeologici, comunicava quanto segue:

“visito l'art. 28. comma 4 D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio);

visto l'art. 25 "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici):

vista la Circolare n. 1/2016 del MIBACT "Disciplina del procedimento di cui all'art. 28, comma 4. del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ed agli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 14 aprile 2006, n. 161 per la verifica preventiva dell'interesse archeologico";

visto il DPCM 14 febbraio 2022 "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati";

esaminata la relazione archeologica preliminare, depositata a seguito di richiesta di integrazione, a firma dell'archeologo Dott. Federico Fazio, finalizzata alla valutazione dell'interesse archeologico secondo quarto previsto dall'art. 25, c.1 del D.Lgs. 50/2016, mancante delle schede di dettaglio delle UU.RR. e del relativo posizionamento su cartografia;

verificato che lo studio esamina in modo parziale taluni siti del territorio di Menfi e Sambuca di Sicilia, elencando aree d'interesse archeologico localizzate a rilevante distanza dalla zona dell'intervento in progetto, e tralasciando tuttavia quelle più prossime segnalate sul PTPR di Agrigento;

considerato che il contesto territoriale all'interno di un buffer di 5 km intorno all'area delle opere in progetto — campo fotovoltaico, tracciato del cavidotto, stazione di consegna — restituisce un esito positivo di frequentazione in antico, con tracce di popolamento da epoca preistorica a età medievale. documentato dalle seguenti aree:

- C.da Giacheria (SIB 01-tombe a grotticella), C.da Senia (SMB02-tombe a grotticella e insediamento rupestre bizantino), Casa Giambalvo (SMB03-tombe a grotticella e ceramica medievale), C.da Calcara-C.da Isabella (SMB04-tombe a grotticella, cisterna, ceramica preistorica e medievale) in territorio di Santa Margherita del Belice;*
- Portella Misilbesi (SS09-ingrottamenti e tombe paleocristiane ad arcosolio) C.da Montagnola (SS03-tombe a forno, ceramica preistorica, tardoantica e altomedievale) in territorio di Sambuca di Sicilia;*
- C.da Cava del Serpente (MF02-area di frammenti e conci squadrati, ceramica di età ellenistico-romana, tardoantica e medievale), C.da Cinquanta/Stoccatello (MF05 - tagli nella roccia e ceramica di età ellenisticoromana), C.da Cinquanta/Agarene (MF06 tombe preistoriche a grotticella e frammenti di ceramica di età greca e romana);*

verificato, altresì, dall'allegata carta della visibilità che la ricognizione nell'area del campo del fotovoltaico in progetto è stata condotta per gran parte in condizioni di visibilità nulla, per cui ne risulta di fatto un esito indeterminabile ai fini della valutazione del rischio;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

rilevata la presenza di frammenti ceramici in superficie almeno in due immagini georeferenziate nell'area dei pannelli fotovoltaici in progetto (cfr. foto 15 e foto 19 della relazione archeologica); **si chiede**, per tutto quanto sopra esposto e considerato, l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e la redazione di un piano di indagini dirette, che dovrà comprendere:

- una serie esaustiva di saggi preventivi da eseguirsi nell'area dell'impianto fotovoltaico in progetto. con particolare riguardo alle zone ricognite in condizioni di visibilità nulla e all'area indiziata di presenze archeologiche dai frammenti in superficie evidenziati nelle immagini; i saggi dovranno essere posizionati anche nella zona della costruenda stazione di consegna, per la quale non si evincono dati di ricognizione;
- la sorveglianza archeologica in corso d'opera per gli scavi sotto il manto stradale finalizzati alla posa in opera del cavidotto nel tratto più prossimo all'area di interesse archeologico di Portella Misilbesi.

Il suddetto piano dovrà essere sottoposto all'approvazione di questa Soprintendenza.”;

CONSIDERATO il contributo del **Servizio II della DG ABAP**, inviato con prot. int. SS PNRR n. 2511 del 22/02/2023 che nel concordare pienamente con la Soprintendenza di Agrigento in relazione alla nota 1402 del 08/02/2023 ritiene:

“ [...] indispensabile che le indagini archeologiche prescritte vengano eseguite in tempo utile a consentire il recepimento dei relativi esiti nella fase successiva della progettazione. A tal fine, si rammenta che il comma 14 del citato art. 25 prevede la stipula di apposito accordo tra la competente Soprintendenza e il proponente, finalizzato a disciplinare le opportune forme di coordinamento e collaborazione, comprendenti anche le modalità e le prescrizioni per la redazione del Piano dei saggi di scavo propedeutico all'esecuzione delle indagini.”;

CONSIDERATO che con nota prot. 3187 del 06/03/2023 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, inviava alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento e al Dipartimento dei beni culturali e dell'identità Siciliana, un ulteriore sollecito urgente richiamando le sopra citate note della DG ABAP prot. n. 10716 del 18/03/2022 e di questa Soprintendenza Speciale PNRR prott. n. 1892 del 27/07/2022, n. 4015 del 03/10/2022 e n. 1463 del 02/02/2023, chiedendo di volere esprimere urgentemente le proprie valutazioni complessive ai fini dell'espressione del parere di VIA preannunciando che in caso di mancato riscontro si sarebbe proceduto anche in assenza delle medesime;

CONSIDERATO che con nota prot. 11593 del 08/03/2023, acquisita dalla Soprintendenza Speciale PNRR prot.n. 3372 del 09/03/2023, il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, facendo seguito alla sopra citata nota di sollecito di questa Soprintendenza Speciale, invitava la soprintendenza di Agrigento ad inviare entro il termine di 7 giorni il proprio contributo;

CONSIDERATO che, nonostante i sopra citati ripetuti solleciti alla Soprintendenza di Agrigento, non sono pervenute valutazioni relative al progetto in esame nel suo complesso, e in particolare non è stata trasmessa alcuna valutazione inerente agli aspetti paesaggistici;

RITENUTO comunque necessario, a seguito dell'istruttoria condotta, procedere nella formulazione delle valutazioni di competenza di questo Ministero, anche in assenza dell'espressione della competente Soprintendenza di Agrigento, al fine di consentire la conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico con installazione a terra, su un lotto di terreno di estensione totale di **70,19 Ha** in località C.da Genovese, con pannelli fotovoltaici (moduli) in silicio monocristallino della potenza unitaria di 655 W, montati su strutture ad inseguimento monoassiale in configurazione bifilare. I pannelli fotovoltaici avranno dimensioni 2.384 x 1.303 mm. Le strutture su cui saranno montati sono realizzate in acciaio al carbonio galvanizzato, saranno costituite da un palo verticale e collegati a profilati in orizzontale che costituiranno la superficie di alloggiamento dei pannelli fotovoltaici. L'altezza media dell'asse di rotazione delle strutture sarà di minimo 2,6 m dal suolo. L'impianto sarà dotato di viabilità interna e perimetrale, con accesso carrabile per ogni sezione dislocata dell'impianto, recinzione perimetrale, sistema di illuminazione e videosorveglianza. Gli accessi carrabili all'area saranno costituiti da un cancello a un'anta scorrevole in scatolari metallici largo 7 m e montato su pali in acciaio fissati al suolo. La recinzione perimetrale sarà realizzata con rete in acciaio zincato plastificata verde alta 2 m, collegata a pali di acciaio alti 2,5 metri infissi direttamente nel suolo per una profondità di 50 cm. La viabilità perimetrale e interna avrà larghezza tra 4 e 6 m; entrambi i tipi di viabilità saranno realizzati in battuto e ghiaia. Il sistema di illuminazione e videosorveglianza sarà montato su pali dedicati alti circa 2,8 metri all'interno della recinzione. La fondazione è a palo battuto (con un fuori terra di circa 60/70 cm), cui si fissa il palo della luce/TVCC. Tra le file dei tracker sarà prevista la piantumazione di colture agricole; nel perimetro dell'impianto si prevede la realizzazione di una fascia arborea realizzata con specie arbustive autoctone tra le quali l'ulivo, il rosmarino, l'eucalipto e il mandorlo, mentre la porzione di fascia limitrofa alla recinzione sarà piantumata con cespugli e arbusti a diffusione prevalente orizzontale. L'energia prodotta sarà ceduta alla rete elettrica ad alta tensione, tramite la futura stazione di trasformazione a 220kV, prevista, insieme a quella di consegna nel comune di Sambuca di Sicilia (AG). I cavidotti di collegamento dell'impianto saranno realizzati completamente interrati, lungo la viabilità esistente per un tratto di 4,57 Km;

CONSIDERATO che il paesaggio in cui si inserisce l'impianto con le opere connesse è costituito da una bassa piattaforma calcareo-arenacea a tratti con rocce affioranti, segnato dalla presenza di numerosi corsi d'acqua che si dispongono a pettine confluendo a mare intercettando la linea di costa, tra i quali il fiume Mandrarossa, mentre il paesaggio vegetale antropico è modellato dall'agricoltura in cui sono largamente prevalenti le colture legnose (vigneto e oliveto). Questi ambiti rurali, i cui segni persistono negli assetti insediativi attuali, si sono sviluppati in conseguenza della colonizzazione agraria, legati alla fondazione del centro urbano di Menfi, generando *"un patrimonio culturale che ha caratteri di eccezionalità da salvaguardare"* (Da: Linee Guida P.T.P.R SICILIA D.A. N. 6080 DEL 21/05/1999); nell'area sono presenti diversi beni isolati tra i quali bagli, masserie, fontane e abbeveratoi localizzati in C.da Genovese, a cui l'impianto si pone in aderenza, e che rappresentano il simbolo di una struttura agricola dal carattere riconoscibile anche se ormai in parte compromessa;

VISTO che l'impianto con le opere di connessione ricade all'interno di due Ambiti di Paesaggio individuati dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale Sicilia approvato con (D.A. n. 6080 del 21/05/1999) **Ambito di Paesaggio n. 2 "Area della pianura costiera occidentale"** (impianto agrovoltaiico e parte del cavidotto) **Ambito di Paesaggio n. 3 "Area delle Colline del Trapanese"** (parte del cavidotto e stazione utente);

VISTO che l'impianto, completo di opere di connessione, ricade all'interno del Piano Paesaggistico provinciale di Agrigento approvato con D.A.64/GAB del 30 settembre 2021 specificatamente nei seguenti Paesaggi Locali:

Paesaggio locale 1 "Menfi" art. 21 delle N.T.A. (area del Campo agrivoltaico e parte del cavidotto)

Questo paesaggio locale comprende buona parte del territorio comunale di Menfi. Lungo uno sviluppo Nord/Sud, si distinguono: il bosco Magaggiaro; un insieme di corsi d'acqua disposti a pettine (Femmina Morta, Cavarretto, Mandrarossa, Gurra Finocchio e Gurra Belice) che confluiscono al mare intercettando la linea di costa e infine, il tratto di costa che va dalla foce del torrente Gurra Belice alla valle del fiume Carboj.

VISTE le componenti di tutela limitrofe al campo fotovoltaico, relative ai contesti:

1a. Paesaggio fluviale dei valloni Cavarretto, Finocchio, Mandrarossa e San Vincenzo e aree di interesse archeologico comprese (Aste fluviali e fascia di rispetto; aree di interesse archeologico)

Livello di tutela 1. che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- mantenimento degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologici, scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;

1c. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01) Livello di tutela 1. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

1h. Paesaggio fluviale della valle del torrente San Vincenzo (Aste fluviali e fascia di rispetto; vegetazione alveo ripariale; gola; area di boscaglia ripariale) Livello di tutela 3. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;

In queste aree non è consentito:

- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

Paesaggio locale 4 "Alta Valle del Carboj" art. 24 delle N.T.A. (parte del cavidotto e stazione utente)

Questo paesaggio abbraccia la porzione ad Est del territorio comunale di Santa Margherita Belice,

al di sotto dell'altopiano su cui sorge il paese, comprende quasi per intero il comune di Sambuca di Sicilia, con la propaggine meridionale del monte Arancio e infine è delimitato, ad Ovest, dalla valle del torrente Rincione che sfocia nella distesa d'acqua del lago Arancio.

VISTE le componenti di tutela limitrofe alla stazione utente, relative ai contesti:

4a. Paesaggio agrario degli affluenti del Carboj. Livello di tutela 1. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- tutela e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche;

4b. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01) Livello di tutela 1. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
- tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.

4g. Paesaggio del Lago Arancio e del versante occidentale del vallone San Vincenzo (Lago Arancio; aree di boschi naturali; versante occidentale del vallone San Vincenzo; aree di interesse archeologico) Livello di tutela 3. Che per gli obiettivi specifici prescrive misure orientate a:

- salvaguardia del fondovalle di pregio ambientale e tutela delle formazioni ripariali;
- tutela, riqualificazione e ripristino degli elementi di importanza naturalistica ed ecosistemica, al fine del mantenimento dei corridoi ecologici fluviali, elementi fondamentali della rete ecologica con azioni di bonifica e di delocalizzazione di funzioni incompatibili con i valori ambientali ed ecologici associati al fiume;

In queste aree non è consentito:

- effettuare movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici e paesistici anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dal proponente, comprensiva della documentazione integrativa;

PRESO ATTO dei contributi sopra riportati pervenuti dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento relativi ai soli aspetti archeologici;

CONSIDERATO che con riferimento agli aspetti paesaggistici è emerso che:

L'area dell'impianto agrofotovoltaico risulta:

- in parte gravata da vincoli paesaggistici ai sensi
 - dell'art. 142 c.1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, in quanto l'impianto si sovrappone marginalmente ad un'area di **Livello di Tutela 1 – "Paesaggio fluviale dei valloni [...] Mandrarossa"**, corrispondente alla fascia di rispetto del fiume Mandrarossa, posto sul lato ovest dell'area d'impianto, tale porzione è interessata da opere di mitigazione e perimetrazione quali la recinzione dell'impianto;
 - dell'art. 142 c. 1 lett. g) del D.Lgs. 42/2004, in quanto l'impianto si sovrappone marginalmente ad aree delimitate come aree boscate con **Livello di Tutela 1**;
- adiacente ai seguenti beni isolati ed elementi identificati come viabilità storica nel Piano paesaggistico:

- **casa Genovese sita in C.da Genovese**, masseria padronale sec. XVIII con ruolo dominante che presenta aperture dei vani di servizio incorniciate da blocchetti, quelle dei vani dedicati alle abitazioni padronali invece da archi in conci. Grandi arcate all'interno della casa sono poste a rinforzare i divisori. Con contesto di pregio e rilevanza alta- scheda n. 145;
- **Casa rurale sita in C.da Genovese**, abitazione sec. XX con ruolo seriale che presenta al di sotto della copertura dell'intonaco una struttura in conci ben squadrate – scheda n. 138;
- **Abbeveratoio sito in C.da Genovese**, sec. XIX ruolo dominante che presenta tre vasche comunicanti ed è caratterizzato da un'opera muraria in pietra locale rivestita da malta cementizia ben lisciata. Con contesto di pregio – scheda n. 149;
- **Regia Trazzera Menfi- S. Margherita – Montagnolo**, che corre sul lato occidentale dell'area dell'impianto, tra l'area di maggiore estensione dell'impianto e il fiume Mandrarossa;

CONSIDERATO l'art. 64, delle NTA del Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, Titolo V Interventi di rilevante trasformazione del Paesaggio" che riporta:

" [...] Si considerano interventi di rilevante trasformazione del paesaggio:

- impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici"

e prescrive:

- i) nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell'art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell'elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali;

CONSIDERATO che:

- tra gli **obiettivi di qualità paesaggistica del Paesaggio locale 1, disciplinato all'art. 21** del piano paesaggistico è compreso il seguente: " *mantenimento e valorizzazione dell'attività e dell'identità agropastorale, incrementando contestualmente le potenzialità agricole e turistiche della zona anche mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale - ; Tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali abbandonati), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico - Limitazione degli impatti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesistico, anche a distanza.;*"
- tra gli **indirizzi al punto a. Paesaggio Agrario** (La Piana, terrazzi e i valloni centrali) è previsto il "Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio - tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, favorendo il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente anche ai fini dello sviluppo rurale e del riuso abitativo, del turismo rurale e del mantenimento dell'attività agropastorale come previsto dalle direttive europee e dal PSR";

CONSIDERATO che l'impianto si inserisce in un paesaggio agrario storicizzato in cui la qualità delle colture, delle forme delle lavorazioni e delle sistemazioni, accompagnate dalla forma e dalla tipologia dell'insediamento e dalle architetture produttive, partecipano in maniera decisiva alla qualità dei quadri paesaggistici, testimoniando inoltre la capacità del lavoro umano di creare paesaggi culturali, che il piano paesaggistico propone di tutelare attraverso la valorizzazione dei caratteri ambientali identitari e testimoniali con particolare riguardo alle trame ed ai manufatti del paesaggio storico-culturale, che comprende recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a

secco), siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee) e colture storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc...), costruzioni temporanee, ricoveri rurali quali baracche e simili, fattorie, magazzini, stalle depositi, dispense, neviere. La proposta progettuale in valutazione comporterebbe, in particolare per alcune aree del progettato campo agrovoltatico, la sovrapposizione su questo tessuto di mosaici colturali, come si evince in particolare dall'elaborato depositato dal proponente (Tessitura del territorio di Menfi), con scelte progettuali che produrrebbero la parziale cancellazione e conseguente perdita di alcune delle trame ormai storicizzate del paesaggio;




Figura 3 – Elaborato redatto dal proponente – “Tessitura del territorio di Menfi”

CONSIDERATO che con riferimento agli **aspetti archeologici** è emerso che:

- per le aree in cui si prevede la realizzazione dell’impianto (area del Campo, tracciato del cavidotto, stazione di consegna) è attestato un esito positivo di frequentazione in antico, e specificatamente:
 - C.da Giacheria (SIB 01-tombe a grotticella), C.da Senia (SMB02-tombe a grotticella e insediamento rupestre bizantino), Casa Giambalvo (SMB03-tombe a grotticella e ceramica medievale), C.da Calcara - C.da Isabella (SMB04-tombe a grotticella, cisterna, ceramica preistorica e medievale) in territorio di Santa Margherita del Belice;
 - Portella Misilbesi (SS09-ingrottamenti e tombe paleocristiane ad arcosolio) C.da Montagnola (SS03-tombe a forno, ceramica preistorica, tardoantica e altomedievale) in territorio di Sambuca di Sicilia;
 - C.da Cava del serpente (MF02-area di frammenti e conci squadrati, ceramica di età ellenistico-romana, tardoantica e medievale), C.da Cinquanta/Stoccatello (MF05 - tagli nella roccia e

ceramica di età ellenistico-romana), C.da Cinquanta/Agarene (MF06 tombe preistoriche a grotticella e frammenti di ceramica di età greca e romana);




Figura 4 – Elaborato redatto dal proponente – “Linee vegetali”- con indicazione delle colture previste

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

A. Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici

1. Le aree tutelate ai sensi dell’art. 142 c.1, lett. c), fascia di rispetto dei corsi d’acqua, e ai sensi dell’art. 142 c.1. lett. g), territori coperti da foreste e da boschi, non dovranno essere occupate da pannelli fotovoltaici né da altre opere connesse;
2. Nelle due aree poste ad Ovest, tra la Regia Trazzera Menfi-S. Margherita-Montagnolo e il fiume Mandrarossa, al di fuori delle aree sottoposte a tutela, al fine di salvaguardare il tessuto di mosaici colturali, in luogo dei previsti pannelli dovranno essere localizzate esclusivamente colture agricole e arboree;
3. Al fine di mitigare l’impatto visivo che l’impianto genera nel tessuto agricolo-rurale a forte valenza paesaggistica è necessario che nella fase della progettazione esecutiva venga

definito nel dettaglio, con elaborati grafici e foto-simulazioni con particolari in scala adeguata alla rappresentazione, un progetto paesaggistico comprensivo del disegno complessivo del campo fotovoltaico nel quale dovranno essere rispettati i seguenti accorgimenti:

- 3.1.** Il progetto delle opere di mitigazione poste intorno al perimetro dell'impianto, che ha l'obiettivo di garantire il migliore inserimento paesaggistico nel contesto circostante, dovrà essere dettagliato nelle specie adottate e nella loro disposizione; al fine di rendere l'azione di mitigazione stessa più efficace, la recinzione dovrà essere posta internamente rispetto alla fascia di mitigazione, che dovrà mantenere una dimensione minima di 10 m di profondità in corrispondenza dei confini definiti da una geometria regolare, assumendo, in prossimità delle aree boscate, vincolate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. g) che lambiscono buona parte del lato orientale, e dei beni isolati limitrofi, una ampiezza variabile, compresa tra 10 e 20 m, con andamento naturaliforme;
- 3.2.** In considerazione del particolare ruolo e contesto paesaggistico del bene isolato Casa Genovese (scheda n. 145), dovrà essere garantito un distacco di 60 m circa dalle strutture più ad ovest, al momento in stato di rudere, in modo da salvaguardare il contesto dell'edificio e la continuità delle formazioni rocciose affioranti, mettendo in atto un'adeguata opera di mitigazione che garantisca una minimizzazione dell'interferenza percettiva;
- 3.3.** Dovrà essere prevista una distanza di rispetto di almeno 25 metri dai fabbricati rurali posti a margine dell'impianto, comprensiva della fascia di mitigazione di 10 metri, assicurando alle aree di pertinenza una forma regolare;
- 3.4.** Con riferimento alla realizzazione della Stazione di trasformazione nel territorio di Sambuca di Sicilia (AG), al fine di tutelare il paesaggio percepito dovranno essere adottati sistemi di mitigazione finalizzati a limitarne la visibilità. A tale scopo potranno essere utilizzate specie vegetali scelte fra quelle locali, aventi sviluppo medio alto e comunque compatibili con la funzionalità dell'opera infrastrutturale comprensiva di tutte le opere connesse;
- 3.5.** Il passaggio dell'elettrodotto interrato in corrispondenza dell'attraversamento fluviale (Vallone San Vincenzo) non dovrà prevedere la riduzione della sezione idraulica esistente; eventuali interventi di ripristino dovranno consistere nel consolidamento delle sponde mediante l'esecuzione di opere di ingegneria naturalistica, in grado di ripristinare le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua e la sua rinaturalizzazione, attraverso inerbimenti e messa a dimora di specie arbustive ed arboree;

Condizioni A1, A2, A3, A3.1, A3.2, A3.3, A3.4, A3.5

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale - paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – SS-PNRR

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento

- 3.6.** Dopo la realizzazione del cavidotto dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi originario;
- 3.7.** Gli interventi relativi alla vegetazione dovranno essere mantenuti in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; per il monitoraggio dell'efficacia degli interventi di mitigazione, a fine lavori e a distanza di due anni, nonché successivamente alla dismissione dell'opera, il proponente dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica *ante* e *post operam* degli interventi realizzati;

Condizioni A3.6, A3.7

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale - paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - Fase precedente la messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio);
POST OPERAM, Fase di esercizio
POST OPERAM, Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera, comprese le eventuali attività per il ripristino delle aree occupate dall'opera.

Verifica di ottemperanza: Ministero della Cultura – SS-PNRR

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento

B. Per quanto concerne gli aspetti archeologici

- 1.** Dovrà essere completata la già attivata procedura di verifica dell'interesse archeologico, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, anche mediante eventuale stipula, ai sensi dell'art. 25, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, di apposito accordo tra la competente Soprintendenza e il proponente, finalizzato a disciplinare le opportune forme di coordinamento e collaborazione, comprendenti anche le modalità e le prescrizioni per la redazione del Piano dei saggi di scavo propedeutico all'esecuzione delle indagini;
- 2.** In accordo con la Soprintendenza di Agrigento dovrà essere redatto un piano di indagini dirette che dovrà comprendere una serie esaustiva di saggi preventivi da eseguire nell'area dell'impianto, con particolare riguardo alle zone ricognite in condizione di visibilità nulla e all'area con presenze archeologiche con frammenti in superficie; i saggi dovranno essere posizionati anche nella zona della stazione di consegna;

Condizioni B1, B2

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase propedeutica alla progettazione esecutiva (Fase precedente alla progettazione esecutiva);

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento

3. Per gli scavi sotto il manto stradale finalizzati alla posa in opera del cavidotto nel tratto più prossimo all'area di interesse archeologico di Portella Misilbesi dovrà essere garantita la sorveglianza archeologica in corso d'opera;

Condizione B3

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *CORSO D'OPERA – Fase di cantiere*

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
(Arch. Isabella Fera)



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
(Arch. Rocco Rosario Tramutola)



Il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it